|  |
| --- |
| **LEGGE DI BILANCIO PER IL 2021**  **BOZZA** |
| **LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER LA SCUOLA**  **ART. 165**  **Il disegno di legge, che dovrebbe in questi giorni iniziare l’iter di approvazione alla Camera e al Senato, dovrà essere approvato in via definitiva entro la fine dell’anno, per entrare in vigore dal primo gennaio 2021 come legge dello Stato.** |

**SCHEDA DI LETTURA A CURA DELLA UIL SCUOLA**

**I CONTENUTI PER LA SCUOLA**

**Il provvedimento è stato illustrato alle Organizzazioni sindacali e presentato in funzione di investimento e non come elemento di riduzione di spesa. Non si parla di tagli e si sono presentate misure di finanziamento per una cifra di 2,2 miliardi per spesa corrente. In particolare, si prevede la stabilizzazione di 25.000 posti di sostegno in O.D., in tre anni, con l’impegno ad aumentare l’offerta universitaria di corsi per conseguire i titoli di specializzazione. Si prevede la proroga dei 1.000 posti di A.T. con l’idea di stabilizzare i posti nel settore della primaria, in modo stabile. Anche per gli ex L.S.U. già transitati, si prevede la proroga sino a fine anno scolastico e il completamento in tempo pieno degli attuali part time con l’idea anche in questo caso di stabilizzarli in organico. Si prevede di aumentare di 1.000 unità i docenti per la scuola dell’infanzia statale e di incrementare la costituzione di nuovi nidi per l’infanzia sul livello comunale. Sono previsti interventi finanziari per il “sistema duale” di collegamento con il mondo del lavoro, e di 20 milioni alle scuole paritarie. Inoltre, sono previste spese per la formazione e per l’edilizia scolastica pari ad 1,5 miliardi; adeguamenti al digitale per gli uffici amministrativi; trasferimenti ai Comuni e agli ee.ll. per incrementare i trasporti.**

**I RILIEVI E LE CONSIDERAZIONI DELLA UIL SCUOLA**

**La Uil scuola pur prendendo atto positivamente della mancanza di tagli e dell’invarianza dell’organico, ritiene che si tratti di una finanziaria senza anima, senza una vera prospettiva di sistema. Una finanziaria fatta di piccoli interventi per dare risposte alle tante richieste di lobby a partire da quelle del privato. L’investimento in istruzione serve al Paese. I diritti universali sono stati sacrificati e vanno cambiate le politiche neoliberiste degli ultimi 20 anni. Questa finanziaria è solo un pallido inizio. Siamo contenti che ci sia una inversione di tendenza, ma riteniamo che sia insufficiente. Non fare tagli all'organico deve essere visto in funzione della dovuta riduzione degli alunni per classe come, viceversa, viene a mancare una visione e una prospettiva di più ampio respiro che serve a superare anche l’emergenza in atto. Serve più coraggio per una totale inversione delle politiche seguite negli ultimi venti anni caratterizzate da tagli, politiche neoliberiste di contenimento della spesa. Questa finanziaria nel dare po’ a tutti non appare idonea specie se serve a dare meno alla scuola. Bisogna cambiare l’ordine delle scelte e pensare alla scuola statale costituzionale di questo paese. Serve anche che le misure siano accelerate e non si possono spalmare in più anni, considerato che la legge di bilancio è annuale e non può garantire che gli interventi negli anni successivi.**

**PROSPETTIVE E PROPOSTE**

**Oggi abbiamo una grande difficoltà nelle scuole, si è già perso già un anno, nessuno di noi poteva prevedere la situazione attuale. Bisogna quindi attivare strumenti straordinari per superare l’emergenza. Non si può perdere un altro anno, bisogna mettere in sicurezza non solo gli organici ma anche chi deve coprire l’organico: il personale per il quale serve stabilità e certezza sia professionale che di sicurezza sanitaria, già da settembre prossimo. Siamo di fronte al fallimento del sistema concorsuale per il reclutamento e alla palese contraddizione di non trovare docenti neanche per le supplenze.**

**La proposta della UIL scuola è che serve un piano che parta dall’organico stabilizzato su base pluriennale (tre anni) in modo da attivare una politica del reclutamento su un periodo più ampio di quello annuale. In questa maniera si può procedere alla stabilizzazione per più anni, a partire da contratti a tempo determinato ma pluriennali (bisogna eliminare il balletto inverecondo delle supplenze).**

**Bisogna che il MEF esca dagli schemi culturali e politici che l’hanno contraddistinto in questi anni. L’investimento strategico è quello di eliminare il doppio organico, di fatto e di diritto, solo così si potrà evitare il lievitare continuo di precariato con la trasformazione in un unico organico tra diritto e fatto su base pluriennale, con stabilità triennale. Si potrebbe ritornare anche al reclutamento per percorsi FIT che è stato sostituito dal sistema dei concorsi che così come sono pensati non sono in grado di rispondere alle esigenze della scuola molto specifiche rispetto ad ogni altro comparto pubblico e privato.**

**In questo quadro, va finanziato adeguatamente il capitolo del rinnovo dei contratti di lavoro che rappresenta il riconoscimento e la dignità dei lavoratori, in un’ottica di vero investimento sul sistema scolastico. Nel settore il vero investimento è sulle persone e non sulle cose. La finanziaria su questo mostra risolse totalmente insufficienti.**

**Anche in questo caso, il ministero così come ha fatto fino ad oggi, ha agito in solitudine. Noi ci auguriamo una nuova stagione di dialogo e di confronto, su queste basi, la UIL scuola, ribadisce la sua disponibilità a collaborare in termini di proposte e programmi condivisi, ma con reciprocità che ci sia un vero confronto di merito, che possa essere diretto e chiaro, e che fino ad ora è stato teso a dividere piuttosto che a unire.**

**Da ultimo il CCNI sulla DAD con un accordo separato che l’amministrazione avrebbe dovuto evitare, invece lo ha favorito.**

**Da questa difficile situazione si esce insieme e la collaborazione del personale è cruciale, per questo va coinvolto e bisogna che si senta parte di un grande progetto di rilancio del sistema.**

**SCHEDA DI LETTURA COMMENTATA DELLE VARIE NORME CHE RIGUARDANO LA SCUOLA**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Comma 1***  All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 dopo il comma 366 è inserito il seguente:  “366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nella misura pari a 62,76 milioni nell’anno 2021, 321,34 milioni nell’anno 2022, 699,43 milioni nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui  al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere  dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. | **COMMENTO Docenti di sostegno** |
| **È prevista, a partire dal prossimo anno scolastico, l’assunzione a tempo indeterminato, dalle graduatorie utili alle immissioni in ruolo, per un totale di 25.000 docenti di sostegno.**  **Le 25.000 immissioni in ruolo sono ripartite in un triennio:**   * **a.s. 21/22: 5.000 posti** * **a.s. 22/23: 11.000 posti** * **a.s. 23/24: 9.000 posti**   **Per la ripartizione delle risorse, disponibili a decorrere**  **dall’anno scolastico 2021/2022, provvederà con apposito decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.**  ***Troppo spalmata nel tempo e non ci sono docenti da assumere. Serve un piano di reclutamento come da UIL Scuola proposto.*** |
| ***Comma 2***  Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Detta formazione è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso. Con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall’insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, criteri e modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma. | **Fondo per la formazione obbligatoria dei docenti** |
| **Il fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021.**   * **È destinato a tutti i docenti non in possesso della specializzazione che insegnano in classi in cui è presente un alunno disabile;** * **Il monte orario di formazione non può essere inferiore a 25 ore;** * **Sono esonerati i docenti già in possesso della specializzazione;** * **Non sono previste forme di esonero per chi deve frequentare il corso.**   **I criteri e le modalità saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’istruzione, da adottarsi entro 30 trenta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. *La materia e regolata dal contratto e se si introduce un non meglio precisato, obbligo di formazione, che ci riporta alla legge 107, si avvia l’ennesima invasione di campo nella materia contrattuale.*** |
| ***Comma 3***  Al fine di realizzare l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, per le istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Ministero dell’Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi. | **Sussidi didattici per alunni con disabilità** |
| **Sono previsti in totale 30 milioni di euro per il triennio 20/21 (10 milioni) -21/22 (10 milioni) -22/23 (10 milioni) finalizzato all’acquisto e alla manutenzione di sussidi didattici per le scuole che accolgono gli alunni con disabilità.** |
| ***Comma 4***  Al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5 della legge medesima, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 erogate in attuazione dell’art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. | **Studenti con diagnosi DSA** |
| **La misura interviene per rimarcare quanto già previsto dall’art. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*), ovvero che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. Si specifica che a tali fini non si devono intaccare le risorse previste dalla legge n. 104/92 per le persone con disabilità.** |
| ***Comma 5***  Al fine di trasformare a tempo pieno il contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolatici di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020 in ruolo a tempo parziale, nonché di assumere, sino ad un massimo di 45, a tempo pieno a decorrere dal 1° settembre 2021 coloro che nella medesima procedura selettiva ai sensi del medesimo articolo e comma, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell’istruzione è autorizzato, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite sui predetti posti prima dell’entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro nell’anno 2021, 56,91 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 60,76 milioni di euro nell’anno 2029, 61,56 milioni di euro nell’anno 2030, e 61,62 milioni di euro a decorrere dal 2031 | **Contratti di lavoro a tempo pieno per i collaboratori scolatici ex LSU** |
| **Possibilità di attribuire un contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore) a 4.530 collaboratori scolastici così divisi:**   * **con decorrenza 1 gennaio 2021 per i 4.485 collaboratori già assunti a tempo parziale (18 ore) dal 1° marzo 2020;** * **con decorrenza 1 settembre 2021 per 45 collaboratori da assumere dall’a.s. 2020/21.**   **Nella determinazione del numero di unità da ricomprendere sono considerati anche 45 collaboratori scolastici che, pur trovandosi iscritti nelle graduatorie finali pubblicate in esito alla procedura di internalizzazione, non sono stati immessi in ruolo per carenza del posto nella provincia di appartenenza. Infatti, anche a seguito della recente procedura nazionale di mobilità espletata in favore di questi lavoratori, restano 45 persone nella predetta posizione.**  **Personale amministrativo, tecnico e ausiliario**  **Sono inoltre previste 2.288 assunzioni, sui posti rimasti vacanti nell’a.s. 2020/21, per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.**  **Eventuali supplenti che ricoprono tali posti resteranno in servizio fino al termine della supplenza.** |
| ***Comma 6***  Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2021. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,80 milioni di euro nel 2021.  ***Comma 7***  Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto al comma 6 a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 530 posti di personale assistente tecnico, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, ivi comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021 sono corrispondentemente incrementate di mille unità. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 9,26 milioni di euro nel 2021, 31,43 milioni di euro nel 2022, 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 31,16 milioni di euro nel 2027 e 32,44 milioni di euro a decorrere dal 2028 | **Assistenti tecnici scuola dell’Infanzia, Primaria e I grado** |
| **È prevista la proroga al 30/6/2021 delle supplenze dei 1.000 assistenti tecnici assunti al primo ciclo che al momento hanno un contratto di supplenza fino al 31/12/2020.**  **Inoltre, è previsto:**   * **l’incremento della dotazione organica del personale tecnico di 530 posti;** * **la possibilità di assumere complessivamente fino a 1.000 assistenti tecnici nell’a.s. 2020/21.**   ***È un primo passo per mettere un AT in ogni scuola, sono troppo pochi in relazione al fabbisogno.*** |
| ***Comma 8***  La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di mille posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di mille posti è ripartito tra le regioni. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 11,67 milioni di euro nel 2021, 38,43 milioni di euro nel 2022, 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 38,48 milioni di euro nel 2027 e 40,79 milioni di euro dal 2028. | **Potenziamento nella scuola dell’Infanzia** |
| **Sono previsti 1.000 posti di potenziamento da ripartire tra le Regioni.**  **Il riparto tra le Regioni avverrà con decreto del Ministero dell’istruzione.** |
| ***Comma 9***  Il fondo di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 è incrementato, a decorrere dall’anno 2021, di 60 milioni di euro. Per l’anno 2021, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 12, comma 4, del citato decreto, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000 è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 60 milioni a decorrere dall’anno 2021. | **Fondo 0-6 anni** |
| **È il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione per finanziare nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, formazione del personale ecc.**  **È previsto un incremento del Fondo di 60 milioni di euro.** |
| ***Comma 10***  Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modifiche:  a) dopo le parole “2020-2021” sono aggiunte le seguenti: “, 2021-2022 e 2022-2023”;  b) le parole da “può essere esonerato dall’esercizio delle attività didattiche” a “equipe formative territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “sono individuate dal Ministero dell’istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’Amministrazione centrale da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell’orario di servizio”. ***Comma 11.***  Per l’attuazione del comma 10 è autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per l’anno 2021, euro 3.615.396 per l’anno 2022 ed euro 2.169.238 per l’anno 2023. | **Equipe formative** |
| **Per gli aa.ss. 21/22 e 22/23**  **Riguarda il numero di docenti (pari a 20) che possono essere distaccati presso gli Uffici Scolastici Regionali o presso l’Amministrazione Centrale per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore del Piano nazionale per la scuola digitale, e di quello di docenti (pari a 200) che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell’orario di servizio.** |
| ***Comma 12***  All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2022/2023». | **Personale utilizzato presso gli enti del disagio giovanile o presso le associazioni professionali del settore scuola** |
| **Per l’a.s. 2020/21 possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di 150 unità.**  **Tali assegnazioni possono essere disposte:**   * **presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;** * **presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente e presso gli enti cooperativi da esse promossi;** * **presso gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.**   **È inoltre possibile il collocamento presso università ed enti di ricerca e formazione con oneri a carico di questi ultimi.**  **Le suddette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo e, dopo cinque anni continuativi, la perdita della titolarità.** |